

20545-20



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- FELICE MANNA - Presidente -
- ALDO CARRATO - Consigliere -
- ELISA PICARONI - Consigliere -
- MAURO CRISCUOLO - Consigliere -
- CHIARA BESSO MARCHEIS - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 137-2018 proposto da:

DI [REDACTED] elettivamente domiciliata in ROMA,
 V.AMEDEO CRIVELLUCCI 21, presso lo studio dell'avvocato
 ANDREA LAMPIASI, rappresentata e difesa dall'avvocato
 CATIA SALVALAGGIO;

- **ricorrente** -

contro

2019
 2428
 e AGENZIA DELLE ENTRATE - DIR. PAUV TRAM S
 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro
 tempore, elettivamente domiciliatø in ROMA, VIA DEI
 PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
 che lo rappresenta e difende ope legis;

- **controricorrente** -

Oggetto

PATROCINIO
SPESE STATO

R.G.N. 137/2018

Cron. 20545

Rep. e l

Ud. 13/11/2019

PU

c/PAU TRAM S
CON QUANTITA' TRAM S
A SEPARATO

~~nonchè contro~~

~~AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE TREVISO;~~

~~- intimata -~~

avverso l'ordinanza n. rg. 4132/2017 del TRIBUNALE di
TREVISO, depositata il 13/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/11/2019 dal Consigliere CHIARA BESSO
MARCHEIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CORRADO MISTRI che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione;

✓

R.G. 137/2018

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso ex art. 702 *bis* c.p.c. **Filomena Di Martino** proponeva opposizione avverso il decreto con cui il Presidente del Tribunale di Treviso aveva revocato la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di separazione consensuale r.g.n. 8243/2016.

Il Tribunale di Treviso, con ordinanza resa il 13 ottobre 2017, rigettava l'opposizione, affermando che i procedimenti di separazione e divorzio non sono compresi nelle cause per le quali è escluso il cumulo dei redditi ex art. 76, comma 4, d.p.r. n. 115/2002.

2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione Filomena Di Martino.

Resistono con controricorso il Ministero della Giustizia e l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Treviso.

Questa Corte, con ordinanza n. 11341/2019, ha rimesso la causa alla pubblica udienza.

CONSIDERATO CHE

1. Il ricorso è articolato in due motivi, tra loro strettamente connessi:

a) il primo motivo lamenta "violazione e falsa applicazione dell'art. 76, comma 4, d.p.r. n. 115/2002 in relazione all'art. 360, comma 1, num. 3, c.p.c.", per non avere il Tribunale ritenuto che il carattere personale della causa di separazione consensuale imponesse di considerare, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, i soli redditi della ricorrente;

b) con il secondo motivo, che denuncia nuovamente "violazione e falsa applicazione dell'art. 76, comma 4, d.p.r. n. 115/2002 in relazione all'art. 360, comma 1, num. 3, c.p.c.", la

ricorrente si duole del fatto che il Tribunale non abbia ritenuto che il conflitto di interessi tra le parti in causa imponesse di considerare unicamente i suoi redditi ai fini della ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Entrambi i motivi sono fondati. Il ricorso pone la questione della cumulabilità o meno dei redditi dei coniugi, ai fini della concessione del patrocinio a spese dello Stato in relazione ad una causa di separazione c.d. consensuale. L'art. 76 del d.p.r. n. 115/2002 al comma 2 dispone che, se l'interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, per poi al comma 4 prevedere che si deve invece considerare il solo reddito dell'istante "quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi".

Occorre pertanto stabilire se il giudizio di separazione di cui all'art. 711 c.p.c. - che non ha ad oggetto diritti della personalità - rientra o meno nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare, con lui conviventi.

Questa Corte, che si era già pronunciata sulla questione affermando l'esistenza del conflitto di interessi tra i coniugi in un caso di separazione giudiziale (Cass. 30068/2017), ha di recente esteso la soluzione al procedimento di separazione su base concordata (Cass. 20385/2019). È stato infatti ritenuto che la circostanza che i coniugi accedano al giudizio di omologazione sulla base di un accordo consensuale, accesso che, di regola comune, può avvenire anche unilateralmente (art. 711, secondo comma, c.p.c.), non comporta l'assenza di

interessi configgenti. D'altro canto, gli esiti dell'iniziativa per la separazione non sono predefiniti, neppure nell'accesso al giudizio di omologazione su base di un accordo consensuale, che costituisce un presupposto del procedimento, ma non ha efficacia se non a seguito del controllo del giudice, che può ricusare il tenore degli accordi per ragioni di contrarietà ai principi di ordine pubblico o agli interessi dei figli (cfr. l'art. 158, comma 2 c.c.), come può esitare in un assetto diverso rispetto al contenuto inizialmente concordato dai coniugi.


2. Il ricorso va pertanto accolto; il provvedimento deve essere cassato e la causa rinviata al Tribunale di Treviso che provvederà anche in relazione alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.


La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Treviso in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella pubblica udienza della sezione seconda civile, in data 13 novembre 2019.

Il Consigliere estensore
(Chiara Besso Marcheis)



Il Presidente
(Felice Manna)



Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 29 SET. 2020

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

